

vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis* (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 65,000.

Capitolo 36. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 37. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumenta (*Spese fisse*), lire 105,000

Capitolo 38. Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1886, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,900,000.

Capitolo 39. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1886, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante la vacanza (*Spesa obbligatoria*), lire 7,000,000.

Su questo capitolo 39 ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi Gaetano.

Falconi Gaetano. Ho appreso dalla relazione molto accurata, diligentissima, dell'onorevole Gallini che l'applicazione della legge 4 luglio 1899 ha messo l'amministrazione del fondo per il culto nella condizione di dover risolvere alcune questioni, e ne veggo indicate tre.

La prima di queste questioni si riferisce alla decorrenza dell'aumento di congrua; in un'altra parte della relazione veggo che l'amministrazione del fondo per il culto avrebbe receduto dal proposito di non tener conto degli anni precedenti a quello della richiesta del parroco; del che mi dovrei molto compiacere, perchè questa sarebbe vera giustizia. Se non che mi sono dovuto accorgere, trattando appunto per la liquidazione di qualche aumento di congrua, che l'amministrazione del fondo per il culto non avrebbe usato quella condiscendenza, alla quale accenna l'egregio relatore. È inutile che dica per quale parrocchia, in quale Comune e per quale parroco. So effettivamente che, mentre il relatore dice che l'amministrazione del fondo per il culto sulla prima questione recede dalle sue pretese, all'atto pratico ogni qualvolta si deve stabilire la decorrenza dell'aumento di congrua si incontrano difficoltà grandissime. Su questo richiamo la benevola attenzione dell'onorevole ministro.

Un'altra osservazione ancora sulla seconda questione.

Ma è proprio vero che delle spese di

culto non debba esser tenuto conto nel determinare l'ammontare effettivo e reale delle rendite parrocchiali, in base alle quali deve essere calcolato l'aumento di congrua? Capisco che le spese di culto non sono vere e proprie spese patrimoniali; ma sono spese inevitabili per il parroco, se vuole soddisfare agli obblighi a lui derivanti dal Ministero che esercita.

Apprendo anche qui dalla relazione che in via di equità il fondo per il culto si è preoccupato di questa condizione, e quando i parroci si sono mostrati (come suol dirsi) maneggevoli, quando sono stati modesti nelle esigenze, il fondo per il culto ha accordato una qualche deduzione per queste spese di culto.

Ora pregherei l'onorevole ministro di stabilire su queste norme precise, affinché tutte le volte non s'abbia ad andare incontro a discussioni, che sono talvolta anche spiacevoli ed ingrate per quelli che devono spingerle innanzi.

Infine chiedo una spiegazione. Sta in fatto che per la legge 4 giugno 1899 l'ammontare della congrua parrocchiale deve essere di lire 900. Perchè dunque, nel caso in cui si è dovuta costituire una nuova parrocchia (e dico questo perchè è una pratica che ho trattato io stesso, e si riferisce ad uno dei Comuni del mio Collegio, Grottammare), perchè per la costituzione di una nuova parrocchia si è voluto dal fondo per il culto che la rendita assigurata a questo nuovo ente fosse non già di lire 900, ma di lire 1000?

È proprio così; fino a che non si è dimostrato che esisteva una rendita certa di lire 1,000, come dotazione del nuovo ente, non si è potuto ottenere la costituzione della nuova parrocchia. Questa pretesa a me sembra in opposizione allo spirito ed alla lettera della legge 4 giugno 1899.

Naturalmente, su ciò, non faccio proposte concrete, ma sottopongo questi fatti alla considerazione dell'onorevole ministro, affinché voglia preoccuparsene e dare disposizioni concrete che valgano ad eliminare future contestazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Posso assicurare l'onorevole Falconi che esaminerò con la massima attenzione le raccomandazioni, che mi ha rivolto, per i provvedimenti che saranno del caso.

Falconi Gaetano. La ringrazio.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 39.

(È approvato).